



## COMUNE DI SULZANO PROVINCIA DI BRESCIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 33

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 – ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BOTTANELLI Ida - Vice Sindaco	Sì
3. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Sì
5. STROCCHIO Arianna - Consigliere	Sì
6. BETTONI Sonia - Consigliere	Sì
7. BELLOMETTI Paolo - Consigliere	Sì
8. BAZZANI Pierluigi - Consigliere	Sì
9. TONONI Ezio - Consigliere	Sì
10. BETTONI Donatella - Consigliere	Sì
11. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce in modalità mista - parte in presenza ( Pezzotti Paola, Bettoni Pierangelo, Borghesi Matteo, Strocchio Arianna, Bettoni Sonia, Bellometti Paolo, Tononi Ezio, Bettoni Donatella e Borghesi Marco) e parte in videoconferenza ( Bottanelli Ida, Bazzani Pierluigi e Segretario Comunale)- come previsto dal regolamento "disciplina delle sedute in videoconferenza" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2022 e che l'identificazione dei partecipanti viene attestata ai sensi del medesimo.

*Il Sindaco illustra sinteticamente la proposta, in particolare ripercorrendo il contesto giuridico-fattuale a essa sottesa, unitamente alle determinazioni da essa scaturenti in caso di adozione. Apre quindi il dibattito. Chiede e ottiene la parola il consigliere Marco Borghesi il quale evidenzia che, come l'anno precedente, nell'ambito della proposta manca qualsivoglia riferimento all'organismo Sevat. In riscontro al rilievo, il Sindaco chiarisce che la proposta si riferisce esclusivamente alle partecipazioni da alienare. Il Segretario Comunale fornisce poi ulteriori chiarimenti tecnici di dettaglio, specie in ordine alle modalità di trasmissione al MEF delle cosiddette schede di rilevazione delle partecipate. Il consigliere Marco Borghesi eccepisce che sarebbe comunque stato opportuno includere sin da ora tutto il perimetro delle partecipazioni, anche per darne maggiore evidenza in sede di dibattito e consentire così al Consesso di assumere scelte più consapevoli. Chiede e ottiene la parola il consigliere Ezio Tononi, che dà lettura di una dichiarazione di voto, che si allega. I 3 consiglieri di minoranza escono dall'aula e non partecipano alle operazioni di voto. Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. Segue la lettura e il deposito di n. 1 interrogazione, che si allega. La seduta termina alle ore 18.45 circa.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal predetto Testo Unico;

RILEVATO che l'art. 20 T.U.S.P. dispone quanto segue: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1<sub>z</sub> le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non posseda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da dismettere, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, con deliberazione C.C. n. 36 del 30/12/2022;

DATO ATTO che

**“Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione”, quota 0,09%**

con nota prot. 55 del 06.10.2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 7762 del 07.10.2023, il liquidatore della società “Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione”, ha evidenziato che il procedimento di scioglimento e messa in liquidazione volontaria, avviato con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data in data 08.02.2019, ha incontrato difficoltà che hanno influito sulle tempistiche previste dovute a:

- Richiesta estensione garanzie a favore della partecipata Acque Bresciane S.rl. a fronte dei procedimenti sanzionatori in ambito ambientale allora pendenti (periodo antecedente al conferimento del ramo aziendale ad Acque Bresciane srl, avvenuto nel mese di aprile 20217) – la società AOB2 srl ha costituito deposito cauzionale che potrà essere utilizzato da Acque

Bresciane srl per il pagamento delle sanzioni ulteriori, con restituzione dell'eventuale eccedenza, all'esito completo dei procedimenti pendenti;

- Contenzioni giudiziarie: 1) tra Acque Bresciane Srl, conferitaria del ramo d'azienda del Servizio idrico di AOB2 S.r.l. in liquidazione, e A2A Energia spa, conclusosi a favore di Acque Bresciane srl con sentenza divenuta definitiva nel corso del 2022; 2) tra Acque Bresciane e Garda Uno spa, conclusosi favorevolmente per Acque Bresciane srl nel corso del 2022 e per il quale, nel corso del 2023, è stato raggiunto un accordo transattivo sulle spese di lite.

#### **“Sviluppo turistico Lago d’Iseo s.p.a.”, quota 0,08%**

con nota del 03.12.2021, prot. n. 5356 – acclarata il 06.12.2021, prot. comunale n. 8020, la Comunità del Sebino Bresciano ha comunicato ai sindaci dei Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati quanto segue: *“Con deliberazione dell’Assemblea n.20 in data 22.11.2021 è stata disposta la cessione/alienazione delle azioni possedute dalla Comunità Montana della Società Sviluppo Turistico del lago d’Iseo S.p.A. (n. 3733) che rappresentano 1,39% del capitale sociale. In riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Società Sviluppo Turistico del Lago d’Iseo S.p.A. il valore unitario delle azioni è stato quantificato in €. 6,73 dalla perizia redatta dal Prof. Angelo Miglietta dell’Università IULM di Milano depositata presso la sede della Società ed a disposizione degli azionisti. Condividendo la richiesta dei Sindaci di procedere con un unico Bando che preveda più lotti in riferimento alle richieste di adesione, con la presente siamo a chiedere se la Vostra Amministrazione intende delegare la Comunità Montana all’effettuazione dell’Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d’Iseo S.p.A. Rimaniamo in attesa di ricevere una comunicazione al riguardo (entro il 15.12.2021) al fine di predisporre gli atti riguardanti il Bando d’Asta pubblica.”;*

questo Comune, con nota del Sindaco prot. n. 8137 in data 09.12.2021 - ha manifestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano l’intenzione di delegare alla stessa l’effettuazione dell’Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d’Iseo S.p.A;

con nota del 3.10.2023 prot. 4908, acclarata al protocollo comunale n. 7632 del 3.10.2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso la documentazione relativa alla pubblicazione del Bando e domanda di partecipazione per l’alienazione delle quote di partecipazione possedute dai seguenti Enti: Comunità Montana del Sebino Bresciano, Comuni di Monte Isola, Monticelli Brusati, Sulzano e Zone. Termine presentazione offerte: 8 novembre 2023; Apertura busta amministrativa ed economica: 10 novembre 2023;

con nota del 18.12.2023 prot. n. 6259, acclarata al protocollo comunale n. 9903 del 19.12.2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica che, alla scadenza del 08.11.2023, non sono pervenute offerte e che, pertanto, la procedura d’asta pubblica, primo tentativo, è andata deserta.

#### **“Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.”, quota 0,98%**

con nota del 20.09.2023 prot. 121/2023 trasmessa ai gestori d’Ambito Uniacque spa e Acque Bresciane srl ad oggetto “Processo di aggregazione della società Tutela Ambientale del Sebino Srl nei gestori d’ambito– cessione delle reti.”, l’Amministratore unico della Società ha dato atto:

- della necessità di procedere con tutte le operazioni di cessioni delle reti ai relativi gestori d’ambito attraverso la messa in liquidazione della società;

- che a tal fine si è proceduto alla identificazione e valorizzazione dei cespiti;

la linea proposta per l'avvio della procedura di cessione dei beni ai gestori d'ambito è illustrata di seguito (stralcio della nota sopra richiamata):

"... nell'assemblea societaria del 16/05/2023 i soci hanno deciso, all'unanimità dei presenti, ed in seguito all'intervento del Notaio Angelo Bigoni di Bergamo, di procedere sulla linea della cessione dei beni ai gestori, attraverso la modifica statutaria che preveda l'introduzione dei "diritti particolari" e la messa in liquidazione della TAS Srl, ponendo in atto tutte le pratiche necessarie al raggiungimento di tale scopo, utilizzando un criterio generale per il quale i proventi derivanti dalla cessione delle reti a Uniacque Spa vengano introitati solamente dai soci bergamaschi mentre quelli derivanti dalla cessione delle reti ad Acque Bresciane Srl vengano introitati solamente dai comuni bresciani, ciò in quanto i due gestori d'ambito hanno modalità diverse di valutazione delle reti (Acque Bresciane Srl riconosce il valore basandosi strettamente sui criteri di Arera mentre Uniacque Spa apportando ai criteri Arera proprie modifiche di calcolo), tempi diversi di pagamento (Uniacque Spa ha proposto un pagamento dilazionato nel tempo) e le rispettive spese sostenute dai gestori verranno inserite nelle tariffe delle due diverse province di appartenenza;

- il Notaio Angelo Bigoni di Bergamo presente all'assemblea e raccolte le istanze dei soci, si è riservato una attenta valutazione della situazione al fine di proporre una adeguata soluzione tecnica che rispecchi le volontà dei soci;

- la soluzione individuata, così come da documentazione trasmessa nei giorni scorsi, prevede l'introduzione dei c.d. "diritti particolari" e verrà applicata limitatamente alla sola cessione dei beni oggetto della stima del valore residuo, consentendo il pagamento ai soci bergamaschi di quanto versato da Uniacque Spa e ai soci bresciani di quanto versato da Acque Bresciane Srl, in deroga all'ordinario criterio proporzionale rispetto alla partecipazione percentuale dei soci in Tutela Ambientale del Sebino Srl. L'ordinario criterio proporzionale verrà invece regolarmente utilizzato per i rimanenti beni da liquidare (sede societaria di Iseo, disponibilità liquide ecc.);

- l'introduzione dei "diritti particolari", così come richiesto dai soci per la distribuzione dei proventi

derivanti dalla cessione delle reti, comporta la modifica statutaria e nello specifico la modifica dell'art. 23 dello Statuto. Inoltre, la cessione delle reti presuppone la messa in liquidazione della società, che si propone venga effettuata nella medesima delibera consiliare;...".

Contestualmente è stata trasmessa documentazione ai gestori d'ambito invitandoli a comunicare eventuali modifiche e/o osservazioni oppure a confermare formalmente la stessa entro e non oltre il 02/10 p.v. al fine di consentire l'invio ai soci per richiedere le relative delibere consiliari.

i gestori d'ambito hanno risposto positivamente entro il termine.

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09.11.2023 il comune di Sulzano ha approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione di Tutela Ambientale del Sebino S.r.l, partecipata dal Comune di Sulzano con una quota del 0,98% del capitale sociale.

nell'Assemblea Straordinaria dei soci della società Tutela Ambientale del Sebino Srl, tenutasi in data 11.12.2023, sono stati approvati:

- la proposta di introduzione di diritti particolari del socio ex articolo 2468 Codice Civile;
- la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 n. 6 Codice Civile e la nomina del liquidatore.

la società assume ora, pertanto, la denominazione di "Tutela Ambientale del Sebino S.r.l - in liquidazione";

PRECISATO che si ritiene di confermare l'intenzione di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano nelle società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 24 del 21.12.2023 in atti prot. n. 9998 del 22/12/2023);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 8
- astenuti: 0
- votanti: 8
- favorevoli: 8
- contrari: 0

## D E L I B E R A

1- DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- DI CONFERMARE l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in "Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.", dandosi atto che la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale n. 9903 del 19.12.2023, comunicazione di "gara deserta" in relazione alla procedura esperita con asta pubblica, primo tentativo, per la cessione, anche per conto del Comune di Sulzano, delle quote detenute presso detto organismo;

3- DI DARE ATTO che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento, manifesta la volontà - in considerazione delle circostanze fattuali puntualmente indicate in preambolo, - di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società "Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione", con il temporaneo mantenimento della quota di partecipazione dello 0,09%, in attesa del perfezionamento delle procedure di liquidazione in corso;

4- DI DARE ATTO che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento, manifesta la volontà - in considerazione delle circostanze fattuali puntualmente indicate in preambolo, - di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società "Tutela Ambientale del Sebino Srl - in liquidazione", con il temporaneo mantenimento della quota di partecipazione dello 0,98%, in attesa del perfezionamento delle procedure di liquidazione in corso;

5- DI FISSARE, per l'ultimazione delle operazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni devono concludersi al 31.12.2024, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalle compagini societarie secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabili al caso di specie;

6- DI RINVIARE, per quanto in questa sede non disposto, alla propria precedente deliberazione n. 36 del 30/12/2022, anche con riferimento ai relativi allegati ricognitivi, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7- DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull'attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall'art. 20, comma 4, TUSP;

8- DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;

9- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

10- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 8
- astenuti: 0
- votanti: 8
- favorevoli: 8
- contrari: 0

### **DELIBERA**

10- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

**Il Sindaco**  
*Firmato digitalmente*  
PEZZOTTI Paola

**Il Segretario Comunale**  
*Firmato digitalmente*  
FADDA Dr. LUIGI